



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E SEGUENTI CCNL “FUNZIONI LOCALI” DEL 16.11.2022

(oggetto di confronto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) e e)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 28 dicembre 2024

INDICE

TITOLO I – LE FINALITÀ E LE TIPOLOGIE

Art. 1 - Le finalità

Art. 2 –Le disposizioni generali

Art. 3 - Le tipologie delle posizioni di lavoro

Art. 4 - Funzioni e responsabilità in area priva di dirigenza

Art. 5 - Funzioni e responsabilità in area con la dirigenza

TITOLO II – IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI E.Q.

Art. 6 - I destinatari degli incarichi di elevata qualificazione

Art. 7 - La procedura di conferimento degli incarichi in area con la dirigenza

Art. 8 - La procedura di conferimento degli incarichi in area priva di dirigenza

Art. 9 - La procedura di revoca degli incarichi

Art. 10 - La sostituzione in caso di assenza

TITOLO III – LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 11 - La metodologia di graduazione

Art. 12 - Il trattamento economico accessorio

Art. 13 - Entrata in vigore

Allegato A) Scheda di valutazione per il conferimento di incarico di elevata qualificazione

Allegato B) Scheda di pesatura delle posizioni di lavoro elevata qualificazione

TITOLO I – LE FINALITA' E LE TIPOLOGIE

Art. 1

LE FINALITA'

1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi, alla graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l'attribuzione della retribuzione di risultato per gli incarichi sulle posizioni di elevata qualificazione, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
2. In conformità ai principi enunciati nel vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici, la Giunta comunale individua posizioni di elevata qualificazione, di norma all'interno di ciascuna area, che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. L'individuazione, e l'eventuale modifica, delle posizioni di elevata qualificazione è finalizzata ad assicurare la maggior efficacia dell'Ente, nelle aree ove è prevista e nominata la dirigenza a supporto della dirigenza, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alla complessità gestionale e alla conseguente necessità di assunzione diretta di responsabilità;

Art. 2

LE DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di E.Q. sono a carico del Bilancio, determinate secondo quanto stabilito dall'art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
2. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di E.Q. è oggetto di contrattazione decentrata ex art. 7, comma 4, lettera u) CCNL 16.11.2022, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 79 del vigente CCNL, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria.

Art. 3

LE TIPOLOGIE DELLE POSIZIONI DI LAVORO

1. Le posizioni di E.Q. vengono distinte in due tipologie:
 - a. posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (posizione di struttura);
 - b. posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (posizione di alta professionalità).

ART. 4

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ IN AREA PRIVA DI DIRIGENZA

1. Nelle aree nelle quali non è prevista e nominata la Dirigenza, i responsabili degli uffici e dei servizi, c.d. "apicali", nominati con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs n. 267/2000, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti e nel rispetto degli obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sono

automaticamente individuati come posizioni di lavoro di incarichi di E.Q., ai sensi della presente disciplina.

2. Agli incaricati di E.Q. di cui al comma 1, a titolo esemplificativo, competono l'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del citato TUEL, ed in particolare:
 - a. l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione all'esterno nel settore di competenza, ivi compresi i provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela, ex art. 6, legge n. 241/1990;
 - b. la formulazione della proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
 - c. l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del Piano Integrato delle attività e organizzazione;
 - d. l'adozione del parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
 - e. la formulazione della richiesta agli organi di governo competenti di interventi di variazione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
 - f. la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione della metodologia di lavoro;
 - g. l'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale e le segnalazioni in materia all'ufficio disciplinare competente;
 - h. la valutazione finale della performance del personale, nel rispetto del principio del merito e l'attribuzione del salario accessorio;
 - i. la stipulazione dei contratti;
 - j. la responsabilità complessiva della struttura e l'assegnazione della responsabilità di procedimento ai propri collaboratori;
 - k. esercita - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento individuati, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge n.241/90.
3. L'incarico di E.Q. di alta professionalità comporta, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti e nel rispetto degli obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità di elevato prodotto e risultato:
 - a. gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti ed obiettivi, di particolare rilevanza e prestigio;
 - b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
 - c. esercizio delle funzioni di consulenza legale e/o di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
 - d. quant'altro previsto per le posizioni di lavoro di E.Q., in quanto compatibile, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.

Art. 5

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ IN AREA CON LA DIRIGENZA

1. Nelle aree nelle quali è prevista e nominata la Dirigenza, l'istituzione delle posizioni di EQ deve tendere a far emergere gli effettivi livelli di responsabilità amministrativa e gestionale di livello intermedio ed in particolare:
 - a. assegnare ai titolari delle stesse una piena responsabilità amministrativa e gestionale delle problematiche operative della struttura;
 - b. supportare l'azione del Dirigente nell'individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;
 - c. favorire il coinvolgimento e lo sviluppo di una responsabilità diffusa tra i collaboratori.

2. Ai titolari dell'incarico di EQ sono attribuiti specifici obiettivi, secondo il sistema di programmazione dell'Ente; ai medesimi competono le seguenti attività:
 - a. curano la gestione operativa delle attività e delle risorse affidate nell'ambito di responsabilità e degli obiettivi concordati con il Dirigente;
 - b. rispondono della validità delle prestazioni ottenute e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse;
 - c. rispondono della qualità dei servizi, del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione alle esigenze dell'utenza e dell'ambiente esterno, nei limiti dei fattori sotto il proprio controllo;
 - d. analizzano i problemi di funzionamento delle attività affidate e l'evoluzione del contesto normativo, ambientale e dell'utenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo con il dirigente, partecipando alla programmazione operativa del servizio;
 - e. gestiscono il personale assegnato all'unità organizzativa, per cui costituiscono il diretto referente gerarchico, curano l'affidamento dei compiti al personale stesso, il suo orientamento e sviluppo professionale, le verifiche inerenti le prestazioni ed i risultati ottenuti, supportano il dirigente ai fini dell'adozione degli atti di gestione del personale;
 - f. gestiscono le risorse finanziarie assegnategli (budget), esercitano i poteri di spesa eventualmente delegati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate.
3. Sono di competenza dell'incaricato/a di EQ le seguenti responsabilità, coerentemente alla tipologia di posizione ricoperta:
 - a. la responsabilità istruttoria e/o finale dei procedimenti amministrativi;
 - b. la proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale ad opera del dirigente ai fini della corresponsione dei premi performance ed ai fini della progressione economica all'interno delle aree, ai sensi del successivo comma 5, lettera f).
4. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, il dirigente può delegare agli incaricati di E.Q. per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni, nel rispetto dell'ordinamento professionale, tra le quali:
 - a. partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di gara o concorso;
 - b. partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali, anche in qualità di responsabile;
 - c. adozione di certificazioni, attestazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza;
 - d. adozione degli atti e provvedimenti amministrativi esercitando poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - e. valutazione intermedia delle risorse umane assegnate, nel rispetto del principio del merito;
 - f. gestione delle presenze ed assenze delle risorse umane assegnate.
5. Rimangono di competenza esclusiva del dirigente:
 - a. la proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
 - b. l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti, anche al fine della programmazione dei fabbisogni di personale contenuta nel Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO);
 - c. il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
 - d. la richiesta agli organi di governo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
 - e. l'adozione di provvedimenti disciplinari e le segnalazioni in materia all'ufficio competente, fatto salvo il rimprovero verbale;
 - f. la valutazione finale del personale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione dei correlati bonus di performance e della progressione economica orizzontale;
 - g. la firma dei contratti relativi all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e la firma dei contratti relativi all'affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00;
 - h. la responsabilità complessiva della struttura, in particolare relativamente al monitoraggio ed al controllo delle attività svolte dagli incaricati di EQ;
 - i. l'assegnazione della responsabilità di procedimento;

- j. l'esercizio - in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi - dei poteri sostitutivi in caso di inerzia del titolare di EQ responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/90.
6. L'incarico di E.Q. di alta professionalità comporta, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai regolamenti e nel rispetto degli obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità di elevato prodotto e risultato:
- e. gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti ed obiettivi, di particolare rilevanza e prestigio;
 - f. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
 - g. esercizio delle funzioni di consulenza legale e/o di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
 - h. quant'altro previsto per le posizioni di lavoro di E.Q., in quanto compatibile, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.

TITOLO II – IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI E.Q.

Art. 6

I DESTINATARI DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. La titolarità della posizione di lavoro di E.Q. può essere attribuita a dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari ed E.Q. del sistema di classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 2:
 - a. con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b. assunti a tempo determinato ex art. 60 CCNL del 16.11.2022 o secondo le previsioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 Dlgs n. 267/2000,
 - c. con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenente ad altri enti, assegnato in posizione di comando, ovvero in assegnazione temporanea.
2. Nell'ipotesi in cui non siano in servizio dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e delle E.Q., ovvero siano presenti, ma carenti delle competenze professionali necessarie per la copertura della posizione di lavoro, è possibile attribuire l'incarico al dipendente dell'area Istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1, una sola volta. L'eventuale reiterazione dell'incarico è possibile soltanto se sono state avviate le procedure di reclutamento di personale appartenente all'area dei Funzionari e E.Q..
3. L'incarico di responsabile degli Uffici e dei Servizi, titolare di E.Q. può essere conferito al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d). In tal caso al medesimo spetta la maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL 16.5.2001;
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono di regola essere incaricati di E.Q. In aree nelle quali non è prevista e nominata la dirigenza, sono fatti salvi gli incarichi attribuiti per specifiche esigenze organizzative di ordine temporaneo a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, come previsto dall'art. 53, comma 3, CCNL 21.5.2018).
5. E' possibile conferire l'incarico di E.Q. a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi dell'art. 23 del vigente CCNL o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nel medesimo articolo, commi 5 e ss..

Art. 7

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI IN AREA PRIVI DELLA DIRIGENZA

1. Gli incarichi di E.Q. sono conferiti ai responsabili degli uffici e dei servizi che sono individuati, tenuto conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo:
 - a. della complessità della struttura interessata;
 - b. delle attitudini;
 - c. dei requisiti culturali posseduti;
 - d. delle capacità professionali del singolo dipendente;
 - e. dei risultati conseguiti in precedenza nell'Ente e della relativa valutazione;
 - f. delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purchè attinenti al conferimento dell'incarico.

2. I dipendenti in possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, vengono individuati mediante la pubblicazione di un apposito avviso riservato al personale interno sul proprio sito istituzionale (*oltre alle comunicazione ai dipendenti via mail*) che rende noto il numero e le tipologie delle figure di responsabile di ufficio o di servizio individuate dalla Giunta Comunale.
3. Il Segretario Comunale, sulla base delle disponibilità acquisite dal personale interessato, effettua la valutazione sulla base della scheda allegata sub A e redige un elenco di idonei da sottoporre alla valutazione del Sindaco. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, conferisce l'incarico mediante atto scritto e motivato.
4. L'atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, gli obiettivi da realizzare, la retribuzione prevista, la durata, il conferimento di eventuali risorse, nonché i sostituti, in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni di E.Q.
5. In mancanza di candidature totali o parziali il Sindaco può, comunque, affidare, l'incarico di E.Q. al personale o al Segretario Comunale, in possesso dei prescritti requisiti.
6. Si prescinde dalla selezione pubblica diretta ad individuare i potenziali titolari di E.Q., quando i dipendenti in possesso dei requisiti corrispondono al numero delle E.Q..
7. L'incarico di responsabile "apicale", titolare di E.Q. viene conferito per un periodo massimo non superiore a tre (3) anni e non inferiore ad anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.
8. I predetti incarichi, fatta salva la durata minima di un anno, non possono essere conferiti per un periodo superiore alla scadenza dell'ordinario mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce e fatto salvo altresì quanto previsto al successivo art. 9. Detti incarichi non richiedono accettazione.
9. Gli incarichi di responsabile di ufficio e di servizio, titolare di E.Q., ivi compresi quelli conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovabili con atto scritto e motivato. In tal caso si prescinde dalla selezione per titoli e colloquio.
10. Per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli incarichi di responsabile, titolare di E.Q., alla scadenza del mandato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono prorogati per un periodo non superiore ai 90 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.
11. Nel caso di cessazione anticipata del mandato sindacale i responsabili, titolari di E.Q. continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza naturale dell'incarico.

Art. 8

LA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI IN AREA CON LA DIRIGENZA

1. Gli incarichi di elevata qualificazione in aree nelle quali è prevista e nominata la dirigenza sono conferiti dal competente dirigente per un periodo massimo di 3 anni, con provvedimento scritto e motivato, al personale di cui all'art. 6.
2. Per il conferimento degli incarichi il dirigente dovrà tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisiti dal personale.
3. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico avviene mediante la pubblicazione da parte del Dirigente di un apposito avviso riservato al personale interno sul proprio sito istituzionale

(oltre alle comunicazione ai dipendenti via mail) che rende noto il numero e le tipologie delle posizioni di elevata qualificazione individuate dalla Giunta Comunale con puntuale descrizione delle funzioni da assegnare.

4. La valutazione effettuata sulla base della scheda allegata sub A al presente regolamento è esclusivamente finalizzata a individuare il candidato cui affidare l'incarico di elevate qualificazione e, pertanto, non dà luogo ad alcuna graduatoria.
5. Qualora non pervenga alcuna candidatura per la copertura della posizione di elevate qualificazione o nel caso in cui tra i candidati non venga individuato alcun idoneo, il Dirigente può conferire direttamente l'incarico motivato a un dipendente appartenente all'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni assegnato al servizio di competenza del medesimo Dirigente.
6. Gli incarichi, ivi compresi quelli conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rinnovati, con provvedimento scritto e motivato. In tal caso non si applica la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli incarichi titolare di E.Q., alla scadenza del mandato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono prorogati per un periodo non superiore ai 90 giorni, per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi.

Art. 9

LA PROCEDURA DI REVOCA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, titolare di E.Q. di cui all'art. 7 possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato nell'atto di conferimento, con atto scritto e motivato del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, per motivi disciplinari o in conseguenza di valutazione negativa della performance.
2. Gli incarichi di Elevate Qualificazioni di cui all'art. 8 possono essere revocati prima della scadenza del termine fissato nell'atto di conferimento, con atto scritto e motivato del Dirigente, sentito il Segretario Comunale, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
3. La valutazione negativa della performance di cui ai precedenti commi 1 e 2 si considera tale se il punteggio di valutazione è inferiore a 15% "non adeguato al ruolo".
4. La formalizzazione della revoca degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per valutazione non positiva dovrà essere preceduta, nel rispetto del contraddittorio, dall'acquisizione delle valutazioni del dipendente, che potrà essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
5. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni, nonché la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 12.

Art. 10

LA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile degli uffici e dei servizi e/o titolare di E.Q., le funzioni vengono svolte da altro titolare di E.Q. o dal Segretario comunale, come stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. In caso di assenza superiore a 4 mesi, che comporti la sospensione della retribuzione di posizione, il titolare di E.Q. può essere provvisoriamente sostituito con atto formale, con altro dipendente di area Funzionari ed E.Q., previo espletamento della procedura prevista dalla presente disciplina.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, al sostituto spetta la retribuzione di posizione nel valore della E.Q. sostituita e la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, nei limiti di quella non corrisposta al sostituito, a seguito di valutazione annuale.
4. La sostituzione del responsabile, titolare di E.Q. può avvenire anche mediante l'attribuzione delle funzioni *ad interim* ad un altro titolare di E.Q., tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina, al quale compete il riconoscimento della retribuzione di risultato prevista dall'art. 12, comma 4 della presente disciplina.

TITOLO III – LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 11 – LA METODOLOGIA DI GRADUAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione dell'Ente provvede alla graduazione (pesatura) delle posizioni di lavoro di elevata qualificazione, con l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, mediante la compilazione della scheda allegata *sub B* al presente regolamento, attribuendo a ciascun sottofattore, cui è attribuito un peso ponderale, un grado di valutazione variabile da 0 a 5.
2. I criteri per la graduazione delle posizioni di E.Q. constano dei seguenti fattori e relativi sottofattori:

| FATTORI | SOTTOFATTORI | |
|--------------------|---|--|
| Complessità | Ampiezza e diversificazione delle funzioni e servizi | |
| | <i>Complessità normativa e gestionale afferisce alla complessità derivante dal quadro normativo e procedurale di riferimento e dal contesto organizzativo in cui ci si trova ad operare</i> | |
| Responsabilità | Responsabilità connesse ai procedimenti a valenza esterna <i>afferisce al grado di responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate</i> | |
| | Ampiezza delle funzioni dirigenziali assegnate o delegate <i>afferisce al contenuto delle funzioni dirigenziali delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna</i> | |
| Risorse economiche | Autonomia nella gestione <i>afferisce al grado ed al livello di discrezionalità operativa</i> | |
| | Tipologia delle risorse <i>in relazione a risorse fisse e ricorrenti, senza margini, se non minimi, di intervento gestionale, ovvero risorse di natura variabile</i> | |
| Risorse umane | Tipologia dei dipendenti <i>in relazione alla molteplicità di categorie e profili professionali</i> | |
| | Numero dei dipendenti <i>dove: fino a 1 dipendente: 0 punti - 2 dipendenti: 1 punto - 3 dipendenti: 2 punti - fino a 5 dipendenti: 3 punti - fino a 9 dipendenti: 4 punti - da 10 dipendenti: 5 punti</i> | |
| Competenze | Conoscenze richieste | |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| professionali | | |
| | Capacità professionali richieste | |
| Relazioni esterne ed interne | Complessità <i>afferisce alla complessità delle relazioni in rapporto sia alla rilevanza delle stesse che al numero di interlocutori coinvolti</i> | |
| | Frequenza <i>afferisce all'intensità, all'ampiezza ed al numero delle relazioni intrattenute</i> | |

3. La suddetta graduazione è finalizzata alla determinazione della retribuzione di posizione, che varia da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità, con l'applicazione delle seguenti fasce, all'interno delle quali la retribuzione è graduata al punteggio:
- punteggio fino a 50/100: retribuzione di posizione da € 5.000,00 a € 6.000,00;
 - punteggio superiore a 50/100 e fino a 60 da 6.001,00 a 8.000,00;
 - punteggio superiore a 60/100 e fino a 70/100: retribuzione di posizione da € 8.001,00 a € 10.000,00
 - punteggio superiore a 70/100 e fino a 80/100: retribuzione di posizione da € 10.001,00 a € 12.000,00;
 - punteggio superiore a 80/100 e fino a 90/100: retribuzione di posizione da 12.001,00 a 14.000,00;
 - punteggio superiore a 90/100 e fino a 95: retribuzione di posizione da 14.001,00 a 16.000,00;
 - punteggio superiore a 95/100 retribuzione di posizione da 16.001,00 a 18.000,00.
- La graduazione di cui al presente articolo non si applica ad eventuali incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente rinnovati per i quali resta valida la graduazione prevista nel precedente regolamento.
4. La retribuzione di risultato è attribuita, a seguito della valutazione annuale della performance, sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione della performance adottato dall'ente.
5. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente già titolare di E.Q. di altro incarico di E.Q. *ad interim*, per la durata dello stesso, al medesimo compete un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto di attribuzione dell'incarico, nella misura percentuale dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'E.Q. ricoperta *ad interim*, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle E.Q.
6. Nell'ipotesi di conferimento di un incarico di E.Q. a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi dell'art. 23 del CCNL vigente o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000, il valore della E.Q. determinata ai sensi dei precedenti commi, tenuto conto della maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi, è incrementato in una misura percentuale definita nell'atto di attribuzione dell'incarico di E.Q., per un importo non superiore al 30% del valore della stessa, anche eccedendo l'importo di 18.000,00, nel rispetto dei limiti delle risorse decentrate di cui all'art. 79 CCNL.

Art. 12

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di E.Q. è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato ed è finanziato con risorse a carico del bilancio.

2. Il trattamento accessorio del personale titolare di Elevate qualificazioni assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario ad eccezione dei compensi espressamente previsti dall'art. 20 del CCNL 16.11.2022.
3. Per gli incarichi di E.Q. di unità organizzativa e di alta professionalità, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità. La determinazione dell'importo della retribuzione di posizione in relazione alla pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione per le singole tipologie di Elevata Qualificazione, è di competenza della Giunta. della presente disciplina nel rispetto di quanto previsto all'art. 11.
4. L'importo della retribuzione di risultato è pari ad almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato dell'area delle Elevata Qualificazione. Eventuali importi che residuano dalla ripartizione del budget disponibile possono incrementare la quota della retribuzione di risultato.
5. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, ad ogni titolare di incarico di EQ viene riconosciuta una retribuzione di risultato annuale, in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle dell'Ente nel suo complesso, secondo le prescrizioni ed i criteri contenuti nel vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance, al quale si rimanda.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 87 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato quello precedentemente adottato con delibera di Giunta n. 68 del 5.4.2019.

Allegato A)

SCHEMA DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE

| | |
|-----------------|-----------------|
| Posizione:..... | Candidato:..... |
|-----------------|-----------------|

a) Requisiti culturali (massimo 10 punti)

| Elementi di valutazione | Punti |
|---|--------------|
| Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento: punti 5 | |
| Laurea triennale: punti 3 | |
| Diploma di maturità: punti 1 | |
| Possesso di abilitazioni professionali o specializzazioni post universitarie: punti 1 | |
| Corsi di formazione (ultimo triennio) su materie attinenti l'incarico: 1 punto per corso, massimo 4 punti | |
| totale | |

b) Attitudini e capacità professionali (massimo 10 punti)

| Elementi di valutazione | Punti |
|--|--------------|
| Conoscenze specialistiche rispetto alla posizione da ricoprire: massimo 4 punti | |
| Capacità di organizzazione del lavoro: massimo 4 punti | |
| Capacità di gestione delle relazioni con dirigente/collaboratori/altri dipendenti: massimo 2 punti | |
| totale | |

c) Esperienza acquisita con riferimento agli ultimi 5 anni (massimo 10 punti)

| Elementi di valutazione | Punti |
|---|--------------|
| Esperienza acquisita, in uno o più servizi rientranti nell'area della posizione da ricoprire, in categoria D: 1 punto per anno | |
| Esperienza acquisita, in uno o più servizi rientranti nell'area della posizione da ricoprire, in qualità di posizione organizzativa: 2 punti per anno | |
| totale | |

